

PREMESSA

Il principio secondo cui, le funzioni amministrative esercitate dai comuni sulle aree del demanio marittimo, così come individuate dall'art. 822 del Codice Civile e dagli artt. 28 e 29 del Codice della Navigazione, dalle norme contenute nella legge 4 dicembre 1993 n°494 e s.m.i. e nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 112 e s.m.i., nella L. Costituzionale n. 3 del 18/10/2001 di riforma del Titolo V della Carta Costituzionale nonché nell'attuale normativa nazionale e comunitaria vigente, non esime gli enti territoriali competenti alla gestione, dal rispettare le disposizioni regionali in materia di demanio marittimo.

La Regione Campania con delibera di Giunta Regionale n. 712 del 20 dicembre 2022 (BURC n. 1 del 2 gennaio 2023), ha adottato il Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PUAD) con finalità turistico – ricreative.

Il suddetto disegno di legge regionale ha concluso l'iter legislativo con l'approvazione definitiva in Consiglio Regionale nella seduta del 23 aprile 2024 (BURC n. 34 del 29.04.2024);

L'oggetto del presente regolamento per la gestione del demanio marittimo è rappresentato dal tratto di spiaggia e litorale compreso nel territorio comunale, a partire dal confine amministrativo con il Comune di Pisciotta fino a quello del comune di Camerota.

L'area comprende una superficie consistente e di notevole pregio ambientale, connotata da un sistema di spiagge sabbiose con una vegetazione omogenea e tipica della nostra zona.

La presente relazione espleta la funzione di rendere più agevole la lettura e la comprensione delle parti tecnico-giuridiche del regolamento, adeguate alle norme regionali.

Le finalità

Il regolamento di cui al precedente paragrafo costituisce, allo stato, uno strumento di pianificazione nomologica transitorio della fascia costiera, nello specifico in attesa dell'approvazione del piano particolareggiato comunale, svolge il compito di strumento di natura programmatica ai fini della razionale organizzazione e gestione del rilascio delle relative concessioni, in coerenza con gli atti di pianificazione di livello locale e perseguendo i seguenti obiettivi:

- rispetto della normativa europea per il rilascio/rinnovo di concessioni demaniali marittime
- tutela e valorizzazione dei tratti di costa, che rivestono valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale;
- conformarsi alle disposizioni regionali (PUAD)
- riorganizzazione e riqualificazione dei tratti costieri;
- difesa del litorale dall'erosione marina e ripascimento degli arenili;
- sviluppo della fruizione pubblica e dell'uso turistico e ricreativo della zona costiera;
- miglioramento delle condizioni di viabilità costiera.

Considerazioni sul posizionamento di strutture a servizio dell'attività di balneazione

La presente proposta, da un punto di vista tecnico-giuridico, deve comunque tener conto di alcune considerazioni finalizzate contestualmente al miglioramento dell'offerta in termini di servizi, sia al consolidamento che alla protezione delle emergenze ambientali, ed in particolare:

a) la necessità di prevedere alcune strutture organizzate per fornire una serie di servizi di supporto alla balneazione, resi necessari dal forte sviluppo in direzione turistica della zona in oggetto, strutture da regolare e coordinare in maniera da renderle attuabili in un contesto così delicato;

b) la necessità di fornire dei servizi minimi per le porzioni di arenile lasciate alla libera fruizione, in maniera da garantire condizioni di manutenibilità, di pulizia dell'area e contemporanea fruizione della costa; tra questi ovviamente la presenza di centri raccolta rifiuti, di zone attrezzate per sorveglianza e pronto soccorso risultano indispensabili;

c) l'opportunità di individuare delle aree destinate ad accogliere servizi e attrezzature minime per permettere la localizzazione di zone a servizio di alcune precise categorie di utenti, quali i bambini, gli anziani e le persone in condizioni di svantaggio motorio o sensoriale.

Struttura del regolamento per la gestione del Demanio Marittimo

Il presente regolamento, nello specifico, si propone, compatibilmente con la normativa statale e regionale di riferimento, di fornire riferimenti giuridici certi e tassativi volti a disciplinare in maniera compiuta i momenti salienti, che

caratterizzano la procedura amministrativa di gestione dei beni e delle aree demaniali marittime di competenza dell'ente comunale.

La prima parte disciplina l'ambito applicativo della regolamentazione (ovverosia i compiti e le funzioni amministrative rientranti nella sfera di competenza comunale in materia di concessioni demaniali marittime) grazie al complesso normativo costituito dal D.P.R. n. 616 del 24/07/1977, dall'art. 105 del Dlgs n. 112 del 31/03/1998, dall'art. 42 del Dlgs n. 96 del 30/03/1999) e dalla Legge Costituzionale n° 3 del 18.10.2001, operante la riforma del Titolo V della Carta Costituzionale, le modalità di utilizzo delle aree demaniali disponibili ed oggetto di concessione, i criteri generali di pianificazione e standard sui servizi ai quali devono attenersi i concessionari e/o gestori.

Nella seconda parte del predetto regolamento vengono delineati le tipologie di atti concessori concedibili da parte dell'ente comunale (nuove concessioni e quelle preesistenti e/o già rilasciate alla entrata in vigore del presente strumentario giudico), le modalità di rilascio e di rinnovo con le relative procedure amministrative, la disciplina relativa ai canoni (ovverosia modalità di pagamento, ecc.), che il concessionario è obbligato a versare a seguito della sottoscrizione dell'atto concessorio.

La parte conclusiva disciplina le fasi dei procedimenti di revoca, decadenza e rinuncia alla concessione con la relativa descrizione dello svolgimento degli itinerari amministrativi.

Vengono previsti i meccanismi di sostituzione, nell'ambito del rapporto concessorio tra concedente e concessionario, della parte concessionaria con altri soggetti (terzi affidatari, eredi, aventi causa, ecc.), che sono quello dell'affidamento e quello del subingresso.

Viene predisposto l'apparato di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento con le relative competenze comunali in ambito di gestione del demanio marittimo.

Sono statuiti i criteri normativi in materia di uso della spiaggia e regolamentazione degli stabilimenti ad uso turistico ricreativo.

Infine sono contenute le disposizioni finali afferenti al tessuto normativo di rinvio e deroghe al presente regolamento.

In merito a quest'ultimo aspetto occorre, ulteriormente, ribadire che tale strumento tecnico-giuridico costituisce una forma di disciplina transitoria in attesa dell'approvazione del Piano particolareggiato per l'utilizzo degli arenili (PAD).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di gestione e di uso dei beni e delle pertinenze del demanio marittimo, di zone del mare territoriale per attività turistico – ricreative e/o per altri usi e scopi situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l del Decreto Legislativo n°112 del 31.03.1998 e da queste ultime conferiti ai Comuni, a decorrere dal 1 gennaio 2001, ai sensi degli artt. 40, 41 e 42 del Decreto Legislativo n° 96 del 30.03.1999 e per effetto della Legge Costituzionale n° 3 del 18.10.2001, operante la riforma del Titolo V della Carta Costituzionale, delle Delibere di Giunta Regionale n°3744 del 14 luglio 2000, n° 1971 dell'11 maggio 2001, n° 395 del 28 marzo 2006 e n° 2189 del 17 dicembre 2007.
2. Nella gestione del demanio marittimo l'attività del Comune è improntata al perseguimento prioritario della tutela degli interessi pubblici e collettivi, alla tutela e valorizzazione dei beni ambientali ed all'ottimizzazione delle ricadute economiche ed occupazionali per la comunità.
3. L'utilizzo dei beni demaniali è consentito nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché in conformità al decreto legislativo 36/2023 (Codice degli appalti) e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile.
4. Il presente regolamento concorre unitamente alle leggi vigenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale e degli altri regolamenti

comunali, alla definizione delle porzioni di beni demaniali oggetto di concessione ed alle modalità di rilascio dei titoli concessori.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. I beni e le pertinenze del Demanio Marittimo sono quelli individuati negli artt. 822 del Codice Civile e 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942, n. 327 e s.m.i.).

ART. 3 - DELIMITAZIONE TERRITORIALE

1. Le presenti norme disciplinano le aree del demanio marittimo, così come individuate nella cartografia di riferimento, costituita dal Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.) e si applicano alle concessioni e/o autorizzazioni di beni demaniali e delle pertinenze, che rientrano nella sfera di competenza amministrativa comunale e che sono richiesti in concessione e/o per autorizzazione per attività di carattere turistico - ricreative e/o per quelle afferenti ad usi distinti dalla balneazione, ad eccezione delle domande di concessione relative all'approvvigionamento di fonti di energia.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le aree demaniali di interesse militare identificate nell'elenco allegato al D.P.C.M. 21.12.1995
3. Costituiscono, altresì, parte integrante del regolamento numero **2 elaborati grafici** costituenti una **TAVOLA UNICA** avente per oggetto: "Ambiti demaniali Tavola T01 e T02.
4. Gli elaborati di cui al precedente comma, per la scala alla quale sono riprodotte, risultano per i contenuti meramente orientative le dimensioni degli elementi riportati, gli immobili e quanto altro segnalato. Costituiscono, altresì, riferimenti puramente indicativi per l'attuazione degli interventi, ma non possono essere considerati elementi probanti per quanto attiene la proprietà, la definizione dei confini e le misurazioni delle aree di concessione; per quest'ultime diventano elementi probanti le specifiche planimetrie allegate alle singole concessioni demaniali marittime.
5. La fascia costiera è suddivisa in numero **9 Ambiti** funzionali. I predetti ambiti sono paralleli alla battigia; hanno una profondità variabile a seconda della

configurazione ambientale e geomorfologica dovuta agli effetti erosivi del mare al momento del rilascio della concessione demaniale. Tuttavia, è rilevante anche la constatazione della frequente assenza di corrispondenza, talvolta molto sensibile, tra i rilievi aerofotogrammetrici e le planimetrie catastali. Infatti alcuni tratti di spiaggia non ricadono nel perimetro demaniale e, per converso, il perimetro demaniale talvolta si discosta dal margine costiero.

ART. 4 - DEFINIZIONI - ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) Area concedibile:** superficie ricadente all'interno di uno degli ambiti della fascia costiera fisicamente individuata e sulla quale è consentito rilasciare zone e/o specchi acquei in concessione.
- b) Area non concedibile:** superficie ricadente all'interno di uno degli ambiti della fascia costiera fisicamente individuata e sulla quale non è consentito rilasciare zone e/o specchi acquei concessione.
- c) Area di interesse comunale:** aree libere.
- d) Battigia:** la prima fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata in 5 metri lineari dal limitare del mare, eccezionalmente ridotti a 3 metri lineari, tenuto conto della situazione orografica ovvero nel caso in cui la profondità dell'area concessa sia inferiore a 20 metri lineari;
- e) Spiaggia:** (quando i limiti della spiaggia non sono chiaramente definiti), quella zona compresa tra la linea delle ordinarie mareggiate invernali e i confini delle proprietà vicine, sia pubbliche sia private. La spiaggia, quindi, può essere costituita da un'estensione variabile, che l'Autorità Marittima può, di volta in volta, fissare a seconda che il mare avanzi o retroceda. Ai sensi dell'art. n. 28 del Codice della Navigazione e dell'art. 822 del Codice

Civile, il lido del mare e la spiaggia appartengono allo Stato e fanno parte del Demanio Pubblico. I limiti della spiaggia, nel presente Piano, sono costituiti dalla linea di battigia ad ovest e dalle limitazioni verso est rilevabili sul posto come: duna marittima, recinzioni, viabilità.

- f) **Fascia di rispetto libera:** la prima fascia, completamente libera, misurata partendo dalla linea di battigia di cui alla lettera d) con una profondità non inferiore a 5 metri lineari, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell'area concessa. Tale fascia svolge la funzione di percorso pedonale libero lungo la riva ed è destinata alla libera fruizione per ragioni di sicurezza; **ad essa si connettono i varchi necessari** al fine di consentire, nel rispetto dell'articolo 1, comma 254, legge n. 296/2006 e smi, il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia prevedendo, compatibilmente con l'orografia dei luoghi e tenendo conto delle C.d.M. (Concessioni Demaniali Marittime) vigenti, un percorso di accesso almeno ogni **ml 200,00 di fronte-mare**.
- g) **Soggiorno ombra:** la seconda fascia di profondità variabile, successiva alla fascia di rispetto libera e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura.
- h) **Servizi di spiaggia:** l'insieme di manufatti ed attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili, cabine per deposito e spogliatoio, servizi igienici e docce, tende e capanne, bar o chioschi, ogni altro servizio assimilabile.
- i) **Spiaggia attrezzata – Spiaggia a soggiorno ombra:** spiaggia con la presenza di strutture di supporto alla balneazione, da rimuovere al termine della stagione balneare.
- j) **Struttura mobile stagionale:** qualsiasi manufatto che viene legittimamente impiantato e che viene rimosso totalmente alla fine della stagione balneare. Le strutture mobili stagionali possono essere autorizzate esclusivamente per il periodo dell'anno compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre di ciascun anno.
- k) **Struttura di facile rimozione:** quelle che sono realizzate con montaggio di parti elementari leggere, come ad esempio quelle realizzate con in legno, o

altro materiale eco compatibile; con pannelli di tamponamento leggeri; con copertura leggera. Tutte le strutture anzidette debbono essere recuperabili e riposizionabili altrove con semplici operazioni di smontaggio e rimontaggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto. (*meglio specificato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - III Sezione - Adunanza del 21 Settembre 2011*).

- l) Stabilimento balneare:** le strutture, ubicate all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, ed attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi igienici ed eventualmente con annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative con possibilità di apertura stagionale (rinnovabile).
- m) Attrezzature balneari mobili:** sono attrezzature installate solo per il periodo della stagione balneare e vengono poi sistematicamente rimosse alla fine della stessa. Esse sono identificate in ombrelloni, sedie, lettini, sdraie, arredi mobili di tipo leggero, le fioriere in materiale lapideo e in blocchi di calcestruzzo posti a secco, gli impianti di gioco all'aperto purché non pavimentati, attrezzature per fitness, le tende, gli ombrelloni a braccio richiudibili e gli elementi di modestissime dimensioni o lapidei o in calcestruzzo posti a secco sulla spiaggia per la formazione dei percorsi pedonali.
- n) Profondità di spiaggia:** dimensione longitudinale delle concessioni demaniali misurata ortogonalmente alla linea di battigia; in caso di configurazione irregolare dell'area, tale dimensione va misurata in corrispondenza dell'asse mediano dell'area stessa (ovvero in corrispondenza della mezzeria della dimensione trasversale, ortogonalmente alla battigia).
- o) Fronte - mare:** la lunghezza, misurata in metri e parallela alla linea di riva, della spiaggia data in concessione o della spiaggia libera;
- p) Incidenza sul fronte mare:** percentuale del fronte mare concedibile destinabile alle diverse tipologie di attività.
- q) Specchi acquei:** sono definiti "specchi d'acqua" in concessione i tratti di mare non funzionalmente connessi alla fruizione delle spiagge per la

creazione di pontili mobili, ormeggi, gavitelli e piattaforme galleggianti.

- r) **Corridoi di lancio:** tratto di mare destinato all'attraversamento della zona riservata alla balneazione, da parte dei natanti diversi da jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e mezzi simili, di dimensioni e caratteristiche strettamente necessarie all'effettuazione delle manovre in sicurezza.
- s) **Dog - beach:** spiaggia dove sono ammessi animali domestici. L'utilizzo e la fruizione delle suddette spiagge sarà oggetto di apposito regolamento.
- t) **Spiagge senza barriere:** spiagge libere attrezzate in concessione a ente pubblico o soggetto privato o con affidamento a terzi che eroga servizi legati alla balneazione per persone in condizioni di svantaggio motorio o sensoriale. Le spiagge libere attrezzate, sono individuate con delibera di giunta comunale.
- u) **Attività turistico – ricreative:** le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni e al decreto 5 agosto 1998, n. 342, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, meglio specificate al punto 3 comma b) art.1 del DPCM 13 settembre 2002 e comunque tutte quelle attività indicate dalla normativa di settore statale e regionale.
- v) **Demanio Marittimo di competenza comunale:** le aree demaniali, le pertinenze demaniali marittime e gli specchi acquei che, ai sensi della vigente normativa, sono gestiti dai Comuni territorialmente interessati, ad

esclusione dei beni rientranti negli ambiti dei porti e degli approdi di rilevanza economica regionale ed interregionale, di competenza della Regione Campania e delle aree che, in virtù del vigente assetto normativo, permangono in capo all'Amministrazione dello Stato.

w) Sistema informativo demaniale marittimo (SID): il sistema informatico gestito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con finalità di identificazione e conoscenza del demanio marittimo, mediante cartografia catastale aggiornata.

x) Concessione demaniale marittima: (denominata per brevità CDM), il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi;

CAPO II

ART. 5 - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

1. Il provvedimento di concessione demaniale consente, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, l'occupazione e l'uso anche esclusivo di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.
2. L'uso è esclusivo, quando è riservato a soggetti determinati o dai medesimi è consentito o vietato.
3. L'occupazione o l'uso esclusivo sono consentiti per lo scopo indicato nell'atto di concessione.
4. Lo scopo indicato nell'atto di concessione individua il tipo di attività consentita e gli eventuali fini di beneficenza o di pubblico interesse previsti all'art. 39 comma 2 del Codice della Navigazione.
5. La concessione è rilasciata dal responsabile della struttura organizzativa competente in materia di demanio marittimo ed è sottoscritta per accettazione da parte del concessionario.
6. L'atto è iscritto nel registro comunale delle concessioni demaniali marittime ed è soggetto, a cura e spese del concessionario, **a registrazione presso l'Ufficio del Registro competente.**
7. L'immissione del concessionario, nel possesso del bene concesso, viene effettuata dal responsabile dell'ufficio competente o suo delegato e risulta da

processo verbale. Analogo processo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.

8. Il procedimento per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima deve concludersi entro i termini previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente e secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.

ART. 6 - CONTENUTI DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Nell'atto di concessione devono essere indicati:

- a) L'ubicazione, l'estensione ed i confini delle aree e delle strutture oggetto della concessione;
- b) Lo scopo e la durata della concessione;
- c) La natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione, in particolare, la misura esatta dell'occupazione in mq indicando le superfici suddivise per area scoperta, area occupata da impianti di facile rimozione, area occupata da impianti di difficile rimozione, pertinenze demaniali marittime, pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario - direzionali e produzione di beni e/o servizi;
- d) Le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
- e) Il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione;
- f) La cauzione;
- g) Le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione;
- h) Le generalità e il domicilio del concessionario;
- i) Gli obblighi e le condizioni generali previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, dal presente regolamento, da ordinanze o regolamenti di altre autorità e dagli strumenti di pianificazione sovraordinati, si intendono inseriti nel titolo anche se non sono espressamente richiamati.
- j) Le eventuali ulteriori condizioni accessorie.

- k) All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista ed i progetti delle opere/strutture da realizzare.
- l) Nelle concessioni di minore importanza sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla rilevanza della concessione.
- m) Gli obblighi e le condizioni generali previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, dal presente regolamento, da ordinanze o regolamenti di altre autorità e dagli strumenti di pianificazione sovraordinati, si intendono inseriti nel titolo anche se non sono espressamente richiamati.

Art. 7 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La Legge 15.12.2011 n. 217, (**Legge Comunitaria 2010**) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°1 del 2 gennaio 2012, ha introdotto specifiche disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. In particolare, viene novellato il comma 4 bis dell'art. 3 della legge 494/93, prevedendo che, le concessioni demaniali marittime, rilasciate con finalità turistico - ricreative, possano avere una durata **da 6 a 20 anni**, determinata in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle Regioni.

ART. 8 - CANONI DEMANIALI MARITTIMI

1. Il canone è calcolato in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia ed è aggiornato sulla base di apposito decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT, fermo restando che i criteri e le misure unitarie possono essere adeguati o modificati con decreto del competente Ministero.
2. La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere, così come meglio specificato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - III Sezione – Adunanza del 21 settembre 2011.
3. Per quanto non indicato nel paragrafo precedente, si adottano i criteri codificati allegati alla modulistica ministeriale Do.Ri.
- 4.

ART. 9 - PAGAMENTO DEL CANONE

1. La prima rata del canone, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il **31 dicembre** dello stesso anno.
2. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.
3. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.
4. Il pagamento annuale delle rate successive alla prima deve essere effettuato entro il **15 settembre** di ciascun anno a seguito dell'ordine di introito emesso dall'ufficio demanio marittimo comunale, salvo eventuali e/o ulteriori disposizioni in materia.
5. Anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte dell'ufficio competente, il concessionario è, comunque, tenuto al versamento del canone in misura pari a quello dell'anno precedente fatta salva l'ipotesi di conguaglio.
6. L'ufficio comunale può chiedere in qualsiasi momento eventuali conguagli per l'adeguamento degli importi già versati dal concessionario.
7. Il mancato pagamento di 2 annualità del canone demaniale marittimo, comporta l'avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima.
8. Le riduzioni del canone di concessione sono stabilite dalla legislazione vigente in materia.
9. Ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a enti pubblici o a privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni, calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente in materia.

Art. 10 - CAUZIONI

1. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato dal

responsabile dell'ufficio demanio competente in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 47 lettera d del Codice della Navigazione.

2. L'ammontare minimo della cauzione è quantificata dal responsabile del servizio competente, in base alla tipologia, caratteristiche e durata della concessione; in ogni caso l'importo garantito non potrà essere inferiore a **2 annualità di canone**.
3. Per i concessionari associati ad una delle organizzazioni, la cauzione è prestata in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.
4. L'amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla fattispecie di cui all'articolo 38 del Codice della Navigazione. In tale ipotesi la cauzione potrà essere utilizzata dall'ente concedente in caso di inadempienza, per l'esecuzione delle opere di messa in pristino e tutela ambientale delle aree interessate.

ART. 11 - CONCESSIONI DI BREVE DURATA – CONCESSIONI TEMPORANEE A CARATTERE STAGIONALE

1. L'uso di zone demaniali marittime e del mare territoriale nonché di pertinenze demaniali marittime, ove limitato ad un periodo di breve durata (es. per fiere, feste patronali e/o di associazioni, gare, manifestazioni sportive, set per riprese cinematografiche e televisive, regate veliche, remiere ecc., è consentito, senza formalità istruttorie mediante autorizzazione del Responsabile del Servizio.

2. L'autorizzazione dovrà essere adottata e pubblicata prima dell'evento e dovrà indicare le condizioni cui è sottoposta l'utilizzazione, inclusa la remissione in pristino stato del bene al termine della manifestazione.
3. Il posizionamento di boe/gavitelli e/o l'utilizzo dei tratti mare, è subordinato all'emissione dell'ordinanza/autorizzazione da parte del locale Ufficio Circondariale Marittimo sotto il profilo della sicurezza della navigazione. L'autorizzazione non ha efficacia in assenza della successiva ordinanza/autorizzazione della Capitaneria di Porto.
4. Chiunque intenda organizzare eventi, di breve durata, dovrà presentare, con un congruo anticipo rispetto all'inizio dell'evento (almeno 5 giorni), domanda in bollo all'ufficio demanio marittimo, utilizzando il modello di domanda predisposto.

ART. 12 - ANTICIPATA OCCUPAZIONE

1. L'anticipata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo possono essere consentiti, su motivata richiesta dell'interessato, solo per finalità di pubblico interesse e d'igiene e sicurezza, per ragioni di urgenza, secondo quanto previsto all'art. 38 del Codice della Navigazione e dall'art. 35 del rispettivo Regolamento di Esecuzione.
2. Deve essere motivata in ordine al pregiudizio derivante dai tempi per l'espletamento dell'istruttoria propedeutica al rilascio della concessione.
3. L'immediata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita, previa cauzione, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.
4. Se la concessione è negata, il richiedente deve rimettere i beni nel pristino stato.
5. Sono ammesse assegnazioni temporanee di beni demaniali, le quali, proprio perché intrinsecamente transitorie, non solo non sono capaci di radicare affidamenti meritevoli di protezione in capo ai titolari, ma, in occasione dell'eventuale rilascio di concessione sull'area demaniale preludono necessariamente all'avvio di procedure comparative in vista dell'assegnazione definitiva.

CAPO III

ART. 13 - SUDDIVISIONE DEL DEMANIO MARITTIMO - CRITERI DISTRIBUTIVI - ZONIZZAZIONE

1. Il regolamento disciplina la fascia costiera suddivisa in **9 Ambiti funzionali** suscettibili di utilizzazione mediante concessione e/o autorizzazione per finalità turistico – ricreative. A tal fine, le tavole di zonizzazione, riportano lo stato di

fatto delle concessioni demaniali in corso di validità e la consistenza della spiaggia, che costituisce il corpo sabbioso più prossimo al mare.

2. Nel rispetto del comma 254, art. 1, Legge 27 dicembre del 2006, n. 296 e ss.mm.ii., al fine di individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili, di garantire la libera e piena accessibilità al mare ai cittadini, anche in condizione di disabilità e di stabilire le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, si prescrive che, in ciascun Comune:
3. Con l'approvazione del presente regolamento ed in ossequio alle disposizioni PUAD regionale e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ciascun ambito, deve essere sempre garantita la libera fruizione (spiaggia libera) nella misura non inferiore al **30% (calcolato per ambito)** delle superfici demaniali utilizzabili a fini di balneazione.
4. Ai fini del calcolo delle superfici concedibili, anche e soprattutto in ragione della profondità variabile della spiaggia e della irregolarità della linea di costa, il parametro di riferimento è rappresentato dal fronte mare in concessione e/o da concedere. Il fronte mare delle concessioni demaniali vigenti, **(calcolato per ambito)** va scorporato dal fronte mare concedibile.

Spiaggia libera:

- a) Nelle spiagge libere non sono consentiti interventi di trasformazione. Sono consentite soltanto azioni di valorizzazione e tutela dei caratteri floro-faunistici locali.

- b) Sulla fascia dell'arenile libero, parallela al mare, è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare: sono fatti salvi i mezzi di soccorso.
- c) Nelle zone di spiaggia libera, destinate al libero accesso e permanenza delle persone, non possono essere rilasciate concessioni demaniali per l'installazione di qualsivoglia impianto balneare.
- d) Gli accessi alle spiagge libere verranno segnalati da appositi cartelli indicatori.
- e) Le zone di spiaggia libera debbono, in generale, restare disponibili per la libera fruizione ed essere sgombre da qualsiasi struttura anche mobile, salvo diversa disposizione dell'amministrazione che può prevederne con ordinanza, per ragioni di pubblico interesse, la permanenza temporanea.
- f) Nella spiaggia libera sussiste la possibilità, a seguito di apposita concessione/autorizzazione rilasciata in favore di soggetti privi di scopo di lucro che ne facciano richiesta almeno 7 giorni prima dell'evento, di svolgere attività ludiche, sportive e ricreative per periodi di breve durata, comunque non superiori ai trenta giorni.
- g) Le aree possono essere attrezzate a cura del comune, con servizi di interesse collettivo legati alla fruizione della spiaggia quali ad esempio, servizi igienici, box per l'informazione turistica, ecc..
- h) Il Comune garantisce, su tutti i tratti di spiaggia destinati alla balneazione, l'esistenza di un adeguato servizio di salvamento, secondo le specifiche in materia di sicurezza, emanate dall'Autorità Marittima; in caso di oggettiva difficoltà il comune provvederà ad installare dei cartelli monitori che avvertono della mancanza del servizio di salvamento.
- i) Nelle spiagge libere, gli accessi ed il servizio di pulizia sono garantiti dal comune, anche a mezzo di convenzioni con i titolari delle concessioni in zona.

Spiaggia attrezzata - a soggiorno ombra:

- a) Sono spiagge destinate alla posa di attrezzature balneari (ombrelloni, sedie, sdraio ed attrezzature dedicate alla balneazione oltre all'installazione di piccoli manufatti di servizio secondo quanto stabilito dalla delibera di CC del 2015 di modifiche ed integrazione al regolamento demaniale vigente. Il concessionario è tenuto a garantire un adeguato servizio di salvataggio.

- b) Nelle aree in concessione gli accessi al mare devono essere espressamente indicati con segnali indicatori posti al limite delle concessioni.
- c) Deve essere consentito l'accesso libero e gratuito alla battigia attraverso le singole aree in concessione segnalato da appositi manifesti affissi nelle aree di passaggio e all'ingresso dello stabilimento balneare.
- d) Nelle spiagge in concessione il servizio di pulizia dell'arenile è garantito dal concessionario.
- e) Laddove il concessionario effettui attività di locazione/noleggio di unità da diporto a motore, deve obbligatoriamente installare dei corridoi di lancio opportunamente delimitati e segnalati secondo le specifiche tecniche di sicurezza emanate dall'Autorità Marittima.

Spiaggia riservata alla ricettività alberghiera

Questa tipologia di spiaggia può essere assentita in concessione a ente pubblico o soggetto privato o con affidamento a terzi ed è riservata alle attività turistiche ricettive alberghiere locali.

Il comune, al fine di favorire lo sviluppo alberghiero locale e non, individua all'interno degli ambiti di progetto, lotti da riservare alle strutture alberghiere

Le concessioni demaniali inerenti le suindicate tipologia di spiaggia, saranno rilasciate nel rispetto di procedure ad evidenza pubblica e secondo quanto stabilito dal bando predisposto dal comune.

ART. 14 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI MANUFATTI A SERVIZIO DELLE SPIAGGE ATTREZZATE

1. Considerata la particolarità dei tratti di spiaggia per i quali si evidenzia l'interesse ambientale, le caratteristiche tipologiche dei manufatti oggetto delle concessioni, devono avere una propria identità costruttiva, privilegiando l'utilizzo di forme e materiali naturali.
2. Le nuove strutture devono integrarsi con l'ecosistema e devono sfruttare il più possibile la luce naturale; potranno essere realizzate esclusivamente in maniera e con materiale non impattanti con l'ambiente, di dimensioni contenute, con strutture leggere e di facile rimozione, comprese le pavimentazioni.

3. I manufatti edilizi, pertanto, devono essere realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia del

luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico - balneari del comprensorio, facendo ricorso, prioritariamente, a:

- opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;
- soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico con sistemi di biofitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali nel caso sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente;
- realizzazione della struttura almeno all'80%, con elementi naturali (insegne obbligatoriamente in legno). Viene ribadito l'obbligo per tutte le strutture di realizzare le costruzioni esclusivamente con opere amovibili (mobili o di facile amovibilità) così come definite ai precedenti paragrafi;
- Rispetto della distanza di 1,5 m dalla recinzione degli habitat dunali per la realizzazione delle strutture amovibili e per lo svolgimento delle attività;
- Utilizzo esclusivo a scopo ornamentale di piante autoctone;
- Limitazione degli impatti sonori nel rispetto della Classe I del DPCM del 14.11.1997 e s.m.i.;
- Limitazione dell'inquinamento luminoso alle sole strutture della spiaggia attrezzata;
- Abbattimento delle barriere architettoniche;
- Azioni attive di tutela e salvaguardia delle zone dunali a monte delle concessioni.
- Adeguamento degli stabilimenti esistenti alla tabella A del PUAD recante requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari", che esprime il livello quali-quantitativo dei servizi offerti.

ART. 15 - PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

1. Tutte le aree libere ovvero non assentite ricomprese nei rispettivi ambiti, possono essere assegnate in concessione nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, ovvero, sia attraverso l'indizione di un bando pubblico o mediante l'attivazione del procedimento su istanza di parte.
2. Le norme che disciplinano le suddette procedure, si ispirano al contenuto delle disposizioni previste dal Decreto Dirigenziale n. 25 del 27/04/2011, emanato dalla Regione Campania - settore 3 demanio marittimo, navigazione, porti,

aeroporti e opere marittime, avente ad oggetto: "**DISPOSIZIONI SULLA CONCORRENZA IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME**".

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - BANDO PUBBLICO.

1. Le aree del demanio marittimo libere, o che si dovessero rendere tali, così come individuate dall'Amministrazione comunale, saranno assegnate attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica.
2. Il bando, predisposto dall'ufficio demanio, dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e pubblicizzato sul sito internet del Comune nonché nelle forme previste in materia di pubblicità legale degli appalti.
3. Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando e dal presente regolamento.
4. Per le nuove concessioni aventi ad oggetto attività di balneazione e servizi complementari e nelle more di approvazione del **PAD** comunale, le stesse possono essere rilasciate inserendo all'interno dei titoli concessori apposita clausola risolutiva espressa recante: *"In ogni caso, il Comune ha sempre facoltà di revocare, ai sensi dell' art. 42 Cod. Nav., in tutto od in parte, la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta nonché per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o se dovesse risultare in contrasto con le disposizioni dell'emanando Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo da parte della Regione Campania o con qualsiasi altro atto di analogo contenuto normativo"*
5. Una volta esaurita la fase relativa alla procedura di assegnazione, nel caso in cui il procedimento di rilascio dell'atto concessorio richieda l'indizione della conferenza di servizi, (di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni) quest'ultima sarà promossa nei termini e nei modi indicati dall'articolo 14/ter della legge n. 241/1990, come modificato dall'articolo 11 della legge n. 340/2000 e s.m.i, alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati al procedimento - e competenti al rilascio dei pareri relativi al rilascio delle concessioni demaniali marittime .

6. La Conferenza di servizi può richiedere, adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda.
7. Il provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della Conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
8. Qualora le richieste di concessioni contemplino la realizzazione di opere, l'attività istruttoria indicata ai commi 5, 6 e 7, sarà espletata in ossequio alle disposizioni di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 ("Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e successive modifiche ed integrazioni a cui si rimanda per la specifica disciplina.

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO SU ISTANZA DI PARTE PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE E/O BENI DEL DEMANIO MARITTIMO DIVERSE DA QUELLE INDIVIDUATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

1. Gli spazi e/o i beni del demanio marittimo, non assegnati tramite la procedura paraconcorsuale (bando pubblico) possono essere assegnati ai soggetti che ne fanno richiesta tramite l'ordinario procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni, dal Codice della Navigazione e da tutta la normativa vigente in materia.
2. Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla modulistica prevista dal presente regolamento.
3. Dato avvio alla fase istruttoria, l'ufficio competente, entro 15 giorni richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento.
4. Verificata la completezza della documentazione nel termine dei 15 giorni dalla presentazione dell'istanza o dalle successive integrazioni, sarà avviata la fase di pubblicità legale e di pubblicazione della domanda ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione

5. Il responsabile del procedimento durante la fase istruttoria, acquisisce i pareri necessari, redige una relazione con le risultanze dell'istruttoria stessa. Qualora lo ritenga opportuno, anche per motivi di celerità, il responsabile può, altresì, indire una conferenza di servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati dal procedimento.
6. Qualora, pervengano più domande di concessione insistenti su un'unica area demaniale dello stesso ambito, si procederà alla comparazione delle stesse secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento.
7. La comparazione delle suddette domande saranno esaminate da apposita commissione nominata, che sarà composta, da almeno tre membri scelti tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o personale esterno, che abbiano competenze in materia di demanio marittimo, lavori pubblici, edilizia privata, diritto amministrativo.
8. La Commissione redige, in base ai criteri fissati dal bando, una graduatoria per ciascuna area e/o ambito messo a bando. che viene approvata in via provvisoria con provvedimento del Responsabile dell'ufficio demanio marittimo.
9. La graduatoria è pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale dell'ente.
10. Il presidente di commissione e/o il responsabile dell'ufficio competente, previo esame delle osservazioni presentate, approva in via definitiva la graduatoria, dando atto della chiusura del procedimento.
11. Il responsabile dell'Ufficio, comunica nei successivi 15 giorni, l'esito della graduatoria a tutti i richiedenti e nei confronti del primo classificato, la comunicazione comprenderà la richiesta della dovuta documentazione per l'emanazione del provvedimento concessorio.

PUBBLICITA' LEGALE

In generale, secondo il (risalente) Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328), chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime "*deve presentare domanda*" (art. 5 D.P.R. 328/1952). Sempre

il medesimo regolamento stabilisce poi che *“quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l’entità o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell’albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunci legali della provincia”* (art. 18 D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328).

La pubblicità-avviso richiesta dal Regolamento 328/1952, nella ratio della predetta fonte, applicabile in via generale a tutte le concessioni di beni del demanio marittimo, assume la duplice funzione di avviso *ad opponendum* e di sollecitazione di offerte. Solo in caso di pluralità di domande di concessione l’Autorità concedente ha la facoltà di scegliere direttamente, previa comparazione delle richieste, il candidato che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione e, solo se non ricorrano ragioni di preferenza, di procedere a pubblica gara o a licitazione privata.

Con l’approvazione del presente regolamento, si stabilisce che tutte le domande afferenti nuove concessioni, variazioni sostanziali al contenuto della concessione assimilabili a nuove concessioni, nel rispetto dei principi di matrice europea di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, discendenti dall’art. 81 del Trattato UE e dalle Direttive comunitarie in materia di appalti, saranno pubblicizzate nelle forme previste dal Dlgs n°36/2023 e successive modiche ed integrazioni.

I costi di pubblicità legale saranno a carico del soggetto affidatario.

ART. 16 - GESTIONE DELLE DOMANDE CONCORRENTI – ART. 37 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

1. A seguito della pubblicazione della richiesta di concessione demaniale marittima, operata mediante avviso secondo le disposizioni di cui all’articolo 18 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, eventuali soggetti interessati a partecipare alla procedura paraconcorsuale di valutazione comparativa, possono presentare istanza concorrente di utilizzo della medesima area demaniale nel termine perentorio fissato nell’avviso di pubblicazione sopra menzionato.

2. In caso di concorso di domande concorrenti si applicano i principi di cui all'art. 37 del Codice della Navigazione nonché le disposizioni previste dal Decreto dirigenziale n°25 del 27/04/2011, emanato dalla Regione Campania settore demanio marittimo – porti ed aeroporti.
3. Costituisce istanza concorrente a quella principale oggetto di pubblicazione, la presentazione di domanda di utilizzo della medesima area demaniale, pervenuta nei termini perentori fissati dall'avviso pubblicato, munita, a pena di inammissibilità dei necessari elementi minimi di identificazione, di seguito elencati:
 - a.1) nel **caso di persona fisica**: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico, fax ed e-mail ufficiali attraverso i quali avverranno tutte le comunicazioni con l'amministrazione, copia del documento di identità, data e sottoscrizione del richiedente;
 - a.2) nel **caso di impresa individuale**: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale dell'imprenditore, recapito telefonico, fax ed e-mail ufficiali attraverso i quali avverranno tutte le comunicazioni con l'Amministrazione, copia del documento di identità, data e sottoscrizione del titolare dell'impresa;
 - a.3) **negli altri casi**: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. della ditta, nonché generalità del legale rappresentante, recapito telefonico, fax ed e-mail ufficiali attraverso i quali avverranno tutte le comunicazioni con l'amministrazione, copia del documento di identità, data e la sottoscrizione del legale rappresentante;
 - b) dichiarazione di non versare in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 94 e seguenti del decreto legislativo n. 36/2023 e smi, di non avere procedimenti penali pendenti per reati previsti dalla stessa norma;
 - c) dichiarazione di non trovarsi nella situazione giuridica contenziosa nei confronti dell'ente concedente, in particolare, di essere in regola con **imposte e tasse comunali**;
 - d) documentazione giustificativa dell'idoneità a svolgere le attività per le quali è stata presentata richiesta di concessione demaniale, corredata, per i soggetti esercenti attività d'impresa, da certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato;

e) di non versare in situazioni debitorie ingiustificate nei confronti delle P.A. per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali o di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo; (nel caso in cui è pendente un procedimento di cui al punto e, è necessario produrre un ulteriore dichiarazione con cui ci si impegna a regolarizzare tali posizioni debitorie nei confronti dello stato).

che, per ragioni di economicità dell'attività amministrativa, l'istanza va corredata, ugualmente a pena di inammissibilità, dal seguente ulteriore requisito:

f) dichiarazione di accettazione della clausola per la quale tutte le spese eventualmente necessarie tanto per l'effettivo conseguimento del possesso delle aree interessate dalla rilascianda concessione quanto per la rimessione in pristino stato delle medesime ai fini dell'effettivo godimento della concessione, sono a carico dell'aggiudicatario, con facoltà di recupero in danno dell'obbligato e con esclusione di ogni responsabilità in capo al comune di Centola.

che solo in caso di presentazione di domanda concorrente, previa verifica dell'ammissibilità delle domande e del possesso dei requisiti sopra indicati, possa essere data attuazione alla procedura comparativa, mediante richieste di integrazione documentale rivolte a ciascuno dei concorrenti e finalizzate a dettagliare, entro un termine perentorio, le proprie offerte secondo i criteri di valutazione indicati nella medesima richiesta;

che la valutazione comparativa sarà espletata da una commissione nominata dal responsabile del servizio e/o procedimento;

che, all'esito, si procederà all'approvazione della graduatoria delle richieste, con aggiudicazione a favore della prima classificata e rigetto delle altre istanze concorrenti;

che, successivamente ad apposita richiesta dell'ufficio demanio, l'aggiudicatario deve quindi produrre la documentazione necessaria all'ulteriore corso dell'iter istruttorio finalizzato al rilascio della concessione demaniale marittima, conformemente alle modalità procedurali previste dalla normativa vigente e, in particolare, dalle norme del Codice della Navigazione e dal suo Regolamento di Esecuzione.

Nella scelta comparativa tra più domande di concessione demaniale marittima, costituiscono validi parametri di valutazione, rispondenti a quanto disposto dall'art. 37 del Codice della Navigazione:

- a.** servizi accessori offerti all'utenza;
- b.** comprovate professionalità ed esperienza maturate nel settore;
- c.** capacità economico-finanziaria;
- d.** percentuale di aumento rispetto agli importi individuati a titolo di canone demaniale dalla legge;
- e.** tariffa praticata all'utenza;
- f.** utilizzo di attrezzature non fisse e completamente amovibili;
- g.** qualità di impianti e manufatti;
- h.** forza lavoro impiegata nell'esercizio della concessione;
- i.** Soggetti istanti sia nella forma di impresa singola che associata i cui titolari abbiano un'età compresa tra i 18 e 40 anni;
- j.** fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente abili;
- k.** durata proposta della concessione;
- l.** gestione diretta delle attività;
- m.** rispetto e salvaguardia dell'ambiente;
- n.** utilizzo di fonti di energia rinnovabile;
- o.** indicatori dei servizi proposti (quali densità degli ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport. altro);
- p.** garanzia di sviluppo dell'economia del luogo, preferibilmente attraverso l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni), ogni ulteriore elemento utile alla valutazione comparativa, rispondente ai parametri di cui all'art. 37 Cod. Nav.

I suddetti parametri saranno puntualizzati, dettagliati e ponderati con indicazioni impartite volta per volta in relazione alle specifiche peculiarità di ciascun caso concreto, mediante avviso pubblico in caso di procedure attivate d'ufficio, o nella richiesta di cui al precedente paragrafo in caso di procedure attivate ad istanza di parte.

Sono escluse dal procedimento di evidenza pubblica le eventuali concessioni necessarie per:

- a. autorizzazioni per eventi sportivi;
- b. realizzazione di infrastrutture (sottoservizi);
- c. adeguamenti igienico - sanitari di impianti esistenti;
- d. adeguamenti delle strutture concessionate a norme settoriali o di legge;
- e. standard urbanistici;
- f. passeggiate, camminamenti, aiuole, torrette di sorveglianza, aree di primo soccorso, aree di uso pubblico da parte dell'Amministrazione Comunale;
- g. concessioni demaniali rilasciate a favore di enti pubblici e/o aventi finalità di pubblica utilità.

ART. 17 - ATTIVITÀ EDILIZIE SUL DEMANIO MARITTIMO

- 1) Il concessionario e/o colui che è risultato aggiudicatario di una procedura di evidenza pubblica, sia che sia stata espletata mediante bando pubblico e/o su attivazione del procedimento ad istanza di parte, deve munirsi di tutti pareri, autorizzazioni, permessi, nulla osta, per l'esecuzione delle opere ivi consentite dall'atto di concessione.
- 2) L'atto legittimante l'occupazione e l'utilizzo del bene demaniale, ovvero la concessione demaniale marittima, riveste carattere **pregiudiziale rispetto al titolo abilitativo edilizio**.
- 3) Nell'atto di concessione, sarà inserita una clausola risolutiva espressa che prevedrà, in caso mancato ottenimento delle autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc. per l'edificazione delle opere previste nell'atto di concessione, la caducazione del titolo concessorio.
- 4) L'aggiudicatario sopra menzionato, dovrà presentare la documentazione necessaria per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o pareri e/o nulla osta di altri enti e per il rilascio del titolo abilitativo edilizio finale, entro 30 giorni dal rilascio della concessione demaniale marittima, pena la revoca della stessa.

ART. 18 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

- 1) Alle concessioni demaniali in scadenza si applicano i principi di cui all'art. 37 del Codice della Navigazione nonché le disposizioni previste dall'art. 15 del

presente regolamento.

**ART. 19 - DOMANDA DI VARIAZIONE AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE O
DELLA CONSEGNA EFFETTUATA PER USI
PUBBLICI AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

(ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE).

1. Ogni variazione al contenuto della concessione è sottoposta all'istruttoria di cui ai precedenti articoli. Qualsiasi variazione allo scopo per cui è rilasciata la concessione è sottoposta ad autorizzazione.
2. Qualora non sia apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona concessa, la variazione può essere autorizzata dal responsabile del servizio senza formalità istruttorie.
3. Per le concessioni esistenti e in scadenza entro il 31.12.2024, saranno riassegnate nella medesima consistenza senza incremento di superficie e di fronte mare.
4. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione deve concludersi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, fatto salvo il tempo in cui trascorra la sospensione dei termini.

**AMPLIAMENTI / SLITTAMENTI IN PROFONDITÀ DI CONCESSIONI ESISTENTI PER
RIPASCIMENTO**

- 1) Nel caso in cui si verifichi un incremento di profondità dell'arenile tra un'area in concessione ed il mare, l'area così creata può essere attribuita al concessionario antistante per la posa di ombrelloni e sdraio, secondo le modalità e le disposizioni del presente regolamento.

- 2) Il richiedente dovrà produrre idonea istanza per l'ampliamento o slittamento (in caso di semplice traslazione verso il mare.
- 3) Non sono consentiti ampliamenti del fronte mare assentito per fenomeni naturali di riduzione della profondità di spiaggia **(sono fatte salve le ipotesi di deroga ai sensi dell'articolo 29 da valutare caso per caso).**

ACCORPAMENTO E/O FUSIONE DI AREE IN CONCESSIONE

- 1) Per le concessioni esistenti e prima dell'assegnazione di ulteriori concessioni, i titolari possono accorpare l'area demaniale, senza modificare sia le dimensioni che il fronte mare (già oggetto di concessione), così come riportato sul titolo concessorio. In questi casi la modifica riguarda solo la surroga dell'arenile/spiaggia e delle strutture specifiche all'attività di balneazione (cabine, servizi, ecc.) nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale.
- 2) Ampliamenti lato monte delle concessioni. E' possibile ampliare le aree in concessioni, lato monte, per esigenze funzionali nel limite massimo del 10% della superficie assentita e comunque nel rispetto delle distanze legali da altre proprietà.

ART. 20 - AFFIDAMENTO A TERZI

ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONCESSIONE (ART. 45 BIS DEL COD. NAV.)

- 1) Le norme che disciplinano la suddetta procedura, si ispirano al contenuto delle disposizioni previste dal Decreto Dirigenziale n. 133 del 05/10/2010, emanato dalla Regione Campania - settore 3 demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime, avente ad oggetto: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBINGRESSO NELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E ALL'AFFIDAMENTO A TERZI DI ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONCESSIONE.
- 2) In omaggio ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento tra soggetti interessati all'occupazione e l'uso di aree demaniali marittime i concessionari che intendano essere autorizzati, ai sensi dell'articolo 45 bis Cod. Nav., ad affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, devono

manifestare detta volontà nell'istanza di rilascio o di rinnovo della concessione demaniale marittima.

- 3) In sede di comparazione di domande concorrenti, tra i criteri preferenziali vi è quello dell'esercizio diretto della concessione.
- 4) Le istanze di affidamento a terzi di attività oggetto della concessione, presentate in corso di durata della concessione demaniale marittima, in quanto espressione di disinteresse nel godimento del bene demaniale, o comunque incapacità tecnica o finanziaria nell'esercizio delle attività concesse, possono determinare la decadenza della concessione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera b), Cod. Nav. Ove persista l'opportunità della sottrazione del bene demaniale al godimento pubblico indifferenziato, esso è assoggettato a nuove procedure concorrenziali.
- 5) In deroga al comma 2, l'ufficio competente valuta richieste di affidamento di attività oggetto della concessione, motivate in base ad esigenze funzionali. L'aspirante affidatario deve dimostrare di possedere i requisiti richiesti ai fini dell'esercizio dell'attività, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e smi sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale e di non trovarsi nella situazione giuridica contenziosa nei confronti dell'ente concedente, in particolare, di essere in regola con **imposte e tasse comunali**.

ART. 21 - SUBINGRESSO (ART. 46 COD. NAV. ED ART. 30 REG. COD. NAV)

- 1) Anche per quel che concerne le procedure di subingresso, le presenti norme si ispirano alle disposizioni previste dal Decreto Dirigenziale n. 133 del 05/10/2010.
- 2) In omaggio ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento tra soggetti interessati all'occupazione e l'uso di aree demaniali marittime le istanze di subingresso, ad eccezione dei casi indicati nel paragrafo che segue, sono considerate espressione di disinteresse nel godimento del bene demaniale, o comunque incapacità tecnica o finanziaria nell'esercizio delle attività concesse, o

dissesto o inaffidabilità dell'impresa, e possono determinare la decadenza della concessione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera b), Cod. Nav. Ove persista l'opportunità della sottrazione del bene demaniale al godimento pubblico indifferenziato, esso è assoggettato a nuove procedure concorrenziali.

- 3) Sono fatti salvi i subingressi richiesti nei seguenti casi, previa verifica tecnica ed economica dell'ente concedente sull'idoneità del soggetto aspirante subentrante a garantire, allo stesso modo del precedente concessionario, una proficua utilizzazione della concessione e a soddisfare un uso rispondente al medesimo, rilevante interesse pubblico:
- a) cessione o fitto di azienda o ramo di azienda, con subingresso a favore del cessionario o locatario di azienda;
 - b) trasformazione, fusione e scissione dell'impresa concessionaria, con subingresso a favore della nuova impresa;
 - c) vendita o esecuzione forzata, con subingresso a favore dell'acquirente o aggiudicatario, come disposto dall'articolo 46, comma 2, Cod. Nav. ;
 - d) morte, con subingresso degli eredi, come disposto dall'articolo 46, comma 2, Cod. Nav.;

Nelle fattispecie sopra esposte, i richiedenti devono fornire all'ente concedente la documentazione necessaria a supporto dell'istanza. **In particolare:**

- 1) nel caso di cessione o fitto d'azienda o di ramo d'azienda gli atti di cessione o di fitto di azienda o ramo d'azienda - la documentazione da cui si evinca la presenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 80, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale e di non trovarsi nella situazione giuridica contenziosa nei confronti dell'ente concedente, in particolare, di essere in regola con **imposte e tasse comunali**;
- 2) nelle ipotesi di trasformazione, fusione o scissione gli atti che hanno portato alla variazione dell'assetto aziendale - la documentazione da cui si evinca la presenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, sia di

ordine generale (come elencati all'articolo 94 e seguenti Dlgs 36/2023 e smi sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale e di non trovarsi nella situazione giuridica contenziosa nei confronti dell'ente concedente, in particolare, di essere in regola con **imposte e tasse comunali**;

- 3) nel caso di vendita o esecuzione forzata - gli atti di vendita o aggiudicazione delle opere o impianti- la documentazione da cui si evinca la presenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023 e smi sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale e di non trovarsi nella situazione giuridica contenziosa nei confronti dell'ente concedente, in particolare, di essere in regola con **imposte e tasse comunali**;
- 4) nel caso di morte - il certificato di morte e gli atti ereditari - la documentazione da cui si evinca la presenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 94 e seguenti, D.lgs. 36/2023 e smi sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale e di non trovarsi nella situazione giuridica contenziosa nei confronti dell'ente concedente, in particolare, di essere in regola con **imposte e tasse comunali**.

ART. 22 – REVOCA – DECADENZA – ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

- 1) La concessione è revocabile in tutto o in parte per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
- 2) Il provvedimento di revoca è atto del responsabile del servizio.
- 3) Nel caso di revoca parziale, il canone è ridotto in relazione alla nuova superficie concessa, fermo restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 (trenta) giorni dal provvedimento di revoca parziale. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile, in tutto o in parte, per cause naturali o in conseguenza di impianti, manufatti ed altre opere realizzate dallo Stato o altri Enti per fini di interesse pubblico. Nel caso di incompatibilità della concessione con l'approvazione del PAD comunale e/o sopravvenute disposizioni di legge, la decadenza è dichiarata dopo l'espletamento delle procedure di cui sopra.
- 4) Prima di proporre la decadenza, il Responsabile del Servizio fissa un termine, non inferiore a giorni quindici e non superiore a giorni trenta, entro il quale l'interessato/concessionario, può presentare le proprie deduzioni di cui obbligatoriamente dovrà essere tenuto conto prima dell'adozione del provvedimento.
- 5) In caso di revoca, il Concessionario deve restituire il bene demaniale marittimo in pristino stato.
- 6) La concessione cessa per espressa rinuncia da parte del concessionario. Entro trenta giorni dalla rinuncia, il concessionario deve comunicare l'avvenuta rimessa in pristino stato del bene demaniale marittimo per gli accertamenti che l'Ufficio demanio marittimo deve disporre con tempestività, comunque entro quindici giorni dalla comunicazione.
- 7) Ogni obbligo e responsabilità del concessionario cessa ove sia accertata la remissione in pristino del demanio marittimo e sia verificato il pagamento del canone fino alla data della rinuncia.
- 8) Dell'esatto adempimento degli obblighi è rilasciata liberatoria comunicazione al concessionario dal Responsabile del Servizio che dispone anche lo svincolo della cauzione.
- 9) Il concessionario può essere dichiarato decaduto dalla concessione, oltre che

per gli aspetti descritti dall'art. 47 del Codice della Navigazione, per inottemperanza alle prescrizioni che l'Ufficio demanio marittimo potrà emettere con ordinanza dopo che sia stata accertata la seconda infrazione, per lo stesso titolo, nel corso dell'anno di riferimento.

- 10) Per il procedimento di decadenza si devono seguire le procedure dell'art. 47 Codice della Navigazione e 26 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione.
- 11) La decadenza è atto del Responsabile del servizio.
- 12) Al concessionario dichiarato decaduto non spettano indennizzi o rimborsi di sorta, quest'ultimo deve provvedere a ricondurre l'area concessa in pristino stato e la cauzione è incamerata dal Comune.

ART. 23 - PULIZIA DELLE SPIAGGE

- 1) Le operazioni di pulizia delle spiagge effettuate dai gestori degli stabilimenti balneari o dei lidi attrezzati o da qualsiasi altro soggetto competente, dovranno necessariamente rispettare la conformazione naturale dell'ambiente dunale, con particolare riferimento all'apparato morfologico e vegetazionale della duna.
- 2) Sono pertanto vietati l'asporto di materiali sabbiosi dall'arenile e dalle dune e comunque l'alterazione dei profili delle dune, la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento degli esemplari floristici spontanei, autoctoni o naturalizzati.
- 3) È vietato altresì l'introduzione di esemplari estranei alle specie floristiche autoctone o naturalizzate sempreché siano messe a dimora in vasi e rimosse a fine stagione.
- 4) I concessionari di stabilimenti balneari e/ simili sono obbligati alla manutenzione e pulizia di superficie di spiaggia libera (lateralmente a quella in concessione) per 25 metri per lato).
- 5) La spiaggia e le varie strutture che vi insistono debbono essere tenuti puliti e la loro manutenzione dovrà essere effettuata nei seguenti periodi:
 - a) i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti balneari debbono essere portati a termine entro il 1 giugno di ciascun anno e non possono essere effettuati durante la stagione estiva;
 - b) i lavori di pulizia, di livellamento devono essere ultimati entro il 1Giugno di

ciascun anno.

- c) Resta salva la possibilità di interventi anche in periodi diversi da quelli sopra indicati, per ragioni di urgenza e lavori indifferibili se autorizzati espressamente dal responsabile comunale preposto.
- d) Le movimentazioni degli accumuli di sabbia, ad eccezione delle ordinarie operazioni di manutenzione e livellamento, anche nell'ambito della medesima spiaggia, e le movimentazioni negli specchi acquei antistanti le spiagge, sono soggette ad autorizzazione da parte della Regione Campania e/o altri enti preposti.
- e) Sono, altresì, obbligati ad eseguire interventi di pulizia delle porzioni di spiagge sopra descritte rispettando i seguenti termini:
- alla chiusura della stagione balneare,
 - almeno 1 volta al mese durante l'inverno;
 - nel periodo pre-pasquale;
 - ogni qualvolta si verificano eventi naturali meteo-marini di eccezionale entità.

ART. 24 - SICUREZZA DEI BAGNANTI E DEGLI UTENTI

- 1) I concessionari delle strutture turistico - ricreative sui beni demaniali marittimi devono garantire idoneo servizio di vigilanza sull'arenile e sullo specchio di mare antistante la propria concessione, sia con la presenza di personale specializzato in salvamento che con idonee attrezzature di salvataggio anche in mare e di primo soccorso, nel rispetto dei provvedimenti in materia.

CAPO III

ART. 25 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA

1. Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.
2. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti sono annualmente determinate, con atto della Giunta Comunale.
3. Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento.
4. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.

ART. 26 - VIGILANZA

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso

turistico ricreativo sono esercitate anche dal Comune, che può effettuare sopralluoghi e controlli, con personale dell'ufficio o della Polizia Municipale.

2. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni, il Comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.
3. Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

ART. 27 - ORDINANZA COMUNALE SULLA BALNEAZIONE - STAGIONALITA'

1. Prima dell'inizio della stagione balneare il Comune emette apposita ordinanza con cui disciplina tutti gli aspetti connessi all'attività turistica comprese il commercio al dettaglio in forma itinerante su aree demaniali marittime
2. Il Comune può prevedere una specifica disciplina temporanea su aree demaniali per motivi di salvaguardia ed interesse generale.
3. Ai fini dello sviluppo del turismo e dell'economia regionale, i Comuni possono prevedere la destagionalizzazione dell'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge Regionale del 10 maggio 2012, n. 10 e ss.mm. ii. e fatto salvo il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio e del Parco Nazionale del Cilento, che dovrà prevedere il mantenimento della struttura oltre la stagione balneare.

ART. 28 - SANZIONI

1. Le disposizioni, nonché le sanzioni del presente atto, si applicano tutto l'anno.
2. La violazione degli obblighi, delle condizioni generali e particolari relative alla concessione previsti nel titolo o nel presente regolamento comporta, nei casi più gravi, la revoca (art. 42 del codice della navigazione), la decadenza (art. 47 del codice della navigazione).
3. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme vigenti.
4. La violazione delle altre norme contenute nel presente regolamento, se il fatto non è previsto come reato o come illecito amministrativo da una specifica

disposizione di legge, è punita, ai sensi degli artt. 54, 1161, 1164 e 1174, comma 2, del Codice della Navigazione.

5. Le violazioni dei divieti generali su aree pubbliche è sanzionata secondo le disposizioni di Legge, del Regolamento di Polizia Urbana o dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali.
6. La competenza ad applicare sanzioni amministrative previste dal presente regolamento spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e agli altri Organi di Polizia.
7. Per l'accertamento delle violazioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE - DEROGHE

1. Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di Esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia.
2. Per comprovate esigenze dovute a condizioni particolari delle spiagge, per ragioni di sicurezza, per particolari condizioni orografiche delle stesse, le nuove concessioni per attività turistico- ricreative, le concessioni demaniali marittime vigenti, le procedure di surroga di cui all'articolo 17, sono suscettibili di deroga valutate caso per caso rispetto alle disposizioni del presente regolamento con riferimento alle distanze tra le diverse concessioni ed il fronte mare (art. 13 comma 6)

Il presente Regolamento abroga e sostituisce i precedenti.

SPESE DI ISTRUTTORIA

Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.

Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti come riportati nella sotto indicata tabella, sono annualmente determinate, con atto della Giunta Comunale.

Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.

TIPOLOGIA DI RICHIESTA	IMPORTO IN €
Richiesta di rilascio di nuove concessioni demaniali	€ 1.000,00
Richiesta di subingresso	€ 500,00
Richiesta di affidamento ai sensi dell'art. 45 bis del cod. di Nav.	€ 500,00
Richiesta di rinnovo di C.D.M.	€ 1.000,00
Richiesta di autorizzazione alla variazione al contenuto della concessione ex art. 24 Reg. Cod. Nav.	€ 500,00
Autorizzazione/concessione per occupazione brevi periodi	€ 100,00
Autorizzazione/concessione per svolgimento manifestazioni/eventi senza patrocinio comunale	€ 100,00

